



Misura B2.2 – Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SOGGETTO GESTORE CONDIVISA CON LA STRUTTURA COMMISSARIALE “INDICAZIONI PER L’ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DEFINITIVA”

8 LUGLIO 2024

1. Presentazione

La proposta progettuale definitiva, di cui all’art.5 della Convenzione, deve dare concretezza alla progettualità ammessa a finanziamento mediante una puntuale individuazione, articolazione e definizione dei contenuti della proposta progettuale presentata a corredo della domanda di finanziamento, quindi delle caratteristiche qualitative e funzionali e dei costi di opere, forniture e servizi previsti, attenendosi a quanto previsto dalle Ordinanze n.30 PNC/2022, n.88 PNC/2024 e n.102 PNC/2024 e alla Convenzione sottoscritta.

Nelle progettualità ammesse, ove l’attuazione è prevista anche mediante un contratto di partenariato, la proposta definitiva deve individuare i servizi il cui sviluppo e la cui realizzazione sono affidati al partner.

Inoltre, nella proposta definitiva va rappresentato, in modo dettagliato e giustificato, il piano di gestione e di sostenibilità finanziaria, per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, dei servizi creati o sviluppati con il progetto.

Si ricorda, infine, che il comma 4 dell’art.2 dell’all.1 all’Ordinanza 88 PNC /2024 prevede quanto segue:

" La Beneficiaria nomina uno o più collaudatori in corso d’opera tra figure professionali esperte delle specifiche materie da trattare. La designazione va effettuata in sede di elaborazione del programma esecutivo che il/i collaudatori dovranno validare, per quanto di competenza."

Ne consegue che tutti gli elaborati tecnici, che caratterizzano la proposta esecutiva e che di seguito si descrivono, dovranno essere asseverati da collaudatori in corso d’opera, esperti nelle materie trattate, che gli Enti beneficiari dovranno individuare e nominare, per come previsto

dall'Ordinanza richiamata, già in sede di elaborazione progettuale. Tali collaudatori- esperti costituiranno per l'Ente un ulteriore presidio di competenze, a rafforzamento delle sue capacità di committenza, per tutto lo svolgimento delle fasi progettuali e realizzative del progetto.

2. Quadro di riferimento normativo e regolamentare

- Ordinanza n.30 del 30 giugno 2022 (Procedura e Bando);
- Codice dei contratti pubblici D.LGS n.50/2016 ovvero, *ratione temporis*, D.LGS. N.36/2023;
- Ordinanza n.88 del 12 febbraio 2024 (Indicazioni per la sottoscrizione della Convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato- Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per le attività affidate ai partner);
- Decreto PNC n.16 del 15 marzo 2024(Approvazione atto convenzione);
- Ordinanza n. 102 PNC del 28/06/2024;
- Le norme richiamate nei soprariportati atti commissariali.

3. Approvazione della convenzione e del progetto

La proposta progettuale ammessa a finanziamento configura un intervento strategico ad ampia valenza pluriennale, con impegno inderogabile alla gestione dei servizi creati per almeno cinque anni dalla conclusione delle attività di realizzazione dello stesso progetto. Ne consegue che il progetto finanziato – di realizzazione e gestione- deve trovare collocazione nel DUP e nel Programma triennale delle opere pubbliche.

Nel caso di aggregazione di Enti con individuazione di un capofila, la necessaria approvazione della convenzione e del progetto da parte degli Enti aggregati e l'assunzione di responsabilità "in solido" con il capofila, sia per la realizzazione dell'intervento che per la successiva gestione quinquennale, pone anche per gli aggregati l'obbligo di inserimento del progetto nel DUP.

Al riguardo, la stessa costituzione dell'aggregazione ai sensi dell'art.15 L. 7 agosto 1990, n. 241, cui conseguono per i componenti anche responsabilità a carattere finanziario, attesa la responsabilità "in solido" con la capofila, richiede la ratifica del Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art.42, comma2, lett. c) del Tuel.

La collocazione del progetto nell'ambito del DUP e del Programma triennale e il conseguente necessario passaggio in Consiglio è anche occasione per la ratifica, da parte dello stesso organo, della Convenzione e dell'eventuale accordo di partenariato, in quanto tale accordo si concretizza in una concessione di sviluppo, realizzazione e gestione di un servizio pubblico.

4. Aggregazione di Enti e delega dell'attuazione a singoli Enti componenti

Ai sensi dell'Ordinanza n.102 PNC del 28/06/2024, in caso di aggregazione di Enti e in presenza di iniziative progettuali riguardanti singoli Enti dell'aggregazione, indipendenti sotto il profilo realizzativo e tali da non configurare un arbitrario frazionamento, ferma restando la responsabilità solidale dell'aggregazione, l'attuazione della singola iniziativa progettuale può essere delegata all'Ente più direttamente interessato sotto il profilo territoriale, ferma restando la responsabilità solidale dell'aggregazione.

L'Ente delegato si attiene, nell'attuazione dell'intervento, a quanto previsto dalle Ordinanze n. 88 PNC/2024 e 102 PNC/2024, per le parti applicabili.

“L'Ente delegante ed i singoli Enti delegati disciplinano il sistema di delega con convenzione che preveda quale contenuto minimo: l'accettazione delle previsioni, delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalla stessa convenzione tra Ente delegante e Soggetto attuatore, per le parti applicabili; l'attribuzione della funzione di coordinamento e di interlocutore unico con il Soggetto gestore e con il Soggetto attuatore al RUP dell'Ente delegante, anche ai fini del monitoraggio, della rendicontazione e dei controlli; l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Soggetto attuatore, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del Bando e disciplinato dalla convenzione tra Soggetto attuatore e Ente capofila. La convenzione deve essere approvata dall'organo di attuazione degli indirizzi generali (giunta comunale, Presidente della provincia 13 con funzioni ex art. 48 decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato dalla legge n. 56 del 2014, ovvero organi assimilabili)” (da Ordinanza n.102 PNC/2024)

La Convenzione tra Ente capofila ed Ente delegato è redatta secondo uno schema unitario approvato dall'aggregazione e trasmessa al Soggetto gestore e al Soggetto attuatore, unitamente alla indicazione del RUP dell'Ente delegato quindi, successivamente, del direttore dei lavori e del DEC.

L'Ente delegante dovrà impegnare e liquidare la quota di competenza del singolo Ente. L'Ente ricevente procederà alle relative variazioni del bilancio di previsione per la parte entrata e spesa, all'accertamento in entrata delle risorse e ai singoli impegni di spesa in base allo stato di indizione delle procedure

Il RUP dell'Ente capofila assume le funzioni di coordinamento e di interlocutore unico con il Soggetto gestore e con il Soggetto attuatore, ai fini del monitoraggio e della gestione del progetto su BDAP-MOP, della rendicontazione e dei controlli.

La delega è attuata in concreto con atto monocratico del RUP dell'Ente delegante, che contestualmente individua e disciplina i rapporti con i singoli RUP degli Enti delegati, le relative competenze e responsabilità e le procedure che dovranno essere seguite.

Sulla base del CUP di progetto acquisito dall'Ente capofila, il RUP dell'Ente delegato provvede ad acquisire i CIG relativi agli affidamenti di cui è attuatore.

Gli esperti, i collaudatori e i verificatori di conformità devono essere nominati esclusivamente dall'Ente capofila e rispondono al RUP coordinatore. Il direttore dei lavori e il DEC possono essere nominati dall'Ente delegato.

Gli Enti delegati sono, infine, tenuti a conservare e mettere a disposizione la necessaria documentazione e a consentire lo svolgimento delle attività di verifica e controllo comunque ritenute necessarie dal RUP coordinatore ovvero dai collaudatori e/o dai verificatori di conformità ovvero dal Soggetto gestore e/o dal Soggetto attuatore.

5. Il contratto di partenariato speciale

E' un istituto contrattuale previsto dal Codice dei contratti pubblici (151 comma 3 D.LGS n.50/2016 e art.134, comma 2, D.LGS 36/2023) al quale si applicano le norme proprie della contrattualistica pubblica e quanto previsto dalle Ordinanze nn. 30 PNC/2022, 88 PNC/2024 e 102 PNC/2024 ed eventuali, successive modifiche e integrazioni.

Il PSPP si concretizza in un contratto di concessione per lo sviluppo, realizzazione e gestione di un servizio: per come previsto dall'Ordinanza 30/2022 e, più specificatamente, dall'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Allegato 1 all'Ordinanza n. 88 PNC, le Beneficiarie sono tenute a rispettare e prevedere "il non superamento delle soglie di rilevanza europea per le concessioni, di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici DLGS 36/2023".

Secondo quanto previsto dall'art. 179 del DLGS 36/2023 recante "Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni" il valore di una concessione è, in sintesi, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, cioè dalla somma tra: il corrispettivo per i servizi sviluppati e realizzati, l'importo attualizzato delle entrate (fatturato) stimate nel piano di gestione per tutta la durata della concessione e il valore di eventuali servizi e utilità, sotto qualsiasi forma, messi a disposizione dall'Ente concedente.

I partner privati devono possedere comprovate esperienze e competenze in materia di servizi per la promozione, la valorizzazione e gestione di beni e servizi culturali e sociali, ambientali e turistici, ovvero competenze tecniche, ferma restando l'esclusione dal partenariato delle imprese del settore edile, da intendersi in senso lato, in quanto il partenariato è riservato alle sole imprese specializzate nei servizi come sopra qualificati.

Al riguardo, si segnala quanto introdotto dall'Ordinanza 102 PNC/2024:

"Con provvedimento motivato, la Beneficiaria può affidare al partner privato, nella misura necessaria e comunque nel limite massimo dell'importo fissato dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, la realizzazione di opere edili necessarie per l'avvio della gestione delle attività. Tali spese non possono in ogni caso superare il 10% dell'importo complessivo previsto nel progetto per le opere edili."

Trattandosi di una esternalizzazione, la noma introdotta va letta congiuntamente a quanto previsto dalla medesima Ordinanza in merito alle esternalizzazioni.

Alle imprese che sottoscrivono il PSPP si applicano tra l'altro, le norme relative alle verifiche di legalità (artt. 94 e 95 nuovo Codice), erariali e contributive nonché quelle sulla tracciabilità e sul subappalto.

E' obbligatoria da parte del partner l'assunzione e la garanzia della gestione del servizio sviluppato e dei relativi rischi, così come previsto nell'Ordinanza n.88 PNC/2024, quale componente essenziale che caratterizza e determina il contratto di concessione.

Le imprese partner devono prestare le normali garanzie fideiussorie relative sia all'esecuzione che alla gestione della concessione previste dal Codice dei contratti pubblici; alle stesse imprese si applicano le usuali penali e le relative clausole risolutive, sempre secondo le previsioni del Codice.

L'impresa partner può usufruire dell'anticipazione su cauzione fideiussoria secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.

I beni e i servizi materiali e immateriali comunque acquisiti e/o prodotti e/o sviluppati e gestiti dal partner nell'attuazione del contratto di partenariato sono di proprietà del Beneficiario, acquisiti sin dall'inizio al suo patrimonio quindi affidati in uso al partner e dallo stesso mantenuti e riconsegnati in piena funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento, ove applicabile, al termine della gestione.

Al partner sono riconosciuti i costi diretti e indiretti rendicontati secondo il metodo forfettario e con le modalità di cui all'all. 2 all'Ordinanza n.88 PNC/2024.

Alla luce di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.34/E del 22 novembre 2013, il partner è tenuto a fatturare al Beneficiario le prestazioni contrattuali effettuate.

Il comma 2 dell'art.3 dell'all.1 dell'Ordinanza n. 88 PNC/2024 prevede che "I partner assumono la responsabilità in solido dell'attuazione delle attività di sviluppo, realizzazione e gestione loro affidate. E' data facoltà alla Beneficiaria di richiedere la costituzione di un soggetto giuridico aggregativo dei partner selezionati." Tale possibilità appare non solo raccomandabile ma, nei fatti, obbligatoria in relazione al doversi costituire «in solido» da parte dei partner. Ne consegue che, ove si dovesse riscontrare l'assenza di una forma aggregativa, sarà necessario avere assoluta evidenza delle modalità con le quali avviene l'assunzione in solido delle responsabilità da parte dei partner e con quali garanzie.

La forma aggregativa assunta dai partner selezionati, successivamente alla conclusione della procedura di evidenza pubblica, deve necessariamente essere una delle forme ammesse dal Codice contratti pubblici e deve essere conforme e coerente con la procedura di evidenza seguita. La costituzione di un RTI appare senz'altro conforme al Codice e alla procedura di evidenza pubblica prevista dall'Ordinanza 30 PNC/2022. Forme aggregative diverse devono essere preventivamente sottoposte alla verifica da parte del Soggetto gestore e del Soggetto attuatore.

I componenti dell'aggregazione di partner rendicontano ciascuno le proprie attività svolte secondo quanto previsto dall'all.2 all'Ordinanza n. 88 PNC /2024.

I servizi e le forniture di cui alla lettera c), comma1, dell'allegato 2 all'Ordinanza 88/2024, in capo al partner privato devono essere da questi affidati, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n.102 PNC/2024 in merito alle esternalizzazioni, nel rispetto delle procedure e dei controlli previsti dal DLGS 36/2023, ivi compreso l'obbligo di acquisizione del CIG per ogni esternalizzazione, e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La previsione dell'Ordinanza 102, dettata da ragioni di opportunità ed efficienza dell'azione amministrativa, coordina e estende la previsione contenuta nell'Ordinanza 88.

Il partner privato può procedere alle esternalizzazioni anche a prescindere dalla qualificazione prevista dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero rivolgendosi a stazioni appaltanti qualificate ai sensi delle richiamate disposizioni. In ogni caso, i servizi e le forniture devono essere acquisiti a condizioni di mercato, come previsto nell'Ordinanza 88, ed essere attestati da perizia asseverata da tecnico indipendente, il cui costo rientra tra le spese generali riconosciute forfettariamente al partner.

Il partner deve partecipare all'investimento, anche sotto forma di conferimento di attività, in misura non inferiore all'1%.¹

Il perfezionamento del contratto di partenariato può avvenire solo previa acquisizione del CIG. Al riguardo, si segnala che potrebbe procedersi alla generazione del GIG secondo la procedura prevista per l'affidamento diretto, in quanto:

- è stata effettuata già l'evidenza pubblica, rimasta congelata sino all'ottenimento del finanziamento del progetto;
- l'Entità economica da affidare è inferiore alla soglia comunitaria per i contratti di concessione.

6. La proposta progettuale definitiva: presidio delle funzioni di committenza del

Beneficiario

Il presidio delle funzioni di committenza del Beneficiario è assicurato da: nomina del RUP, del DEC, dei progettisti, dei collaudatori in corso d'opera, che hanno anche le funzioni di verificatori di conformità dei servizi, e degli eventuali consulenti a supporto dell'attività del RUP.

Direttore dei lavori, collaudatori, che possono essere più di uno in relazione alle materie da trattare, e consulenti vanno individuati in base a specifiche competenze curriculari nelle materie da trattare, in particolare se a carattere "immateriale" (es. piattaforme web, realizzazione contenuti multimediali, servizi di vitalità, azioni di comunicazione, promozione culturale e/o turistica/sviluppo brand, allestimenti museali e simili, ecc.).

Il partner può assolvere alle attività di progettazione di propria competenza, ma non può assumere le funzioni di direzione, collaudo, RUP, DEC, consulenza e simili, che devono invece essere di presidio e tutela delle funzioni di committenza dell'Ente beneficiario e che devono essere attribuite a soggetti terzi, in alcun modo collegati al partner e/o alle imprese affidatarie.

E' interesse del Beneficiario e del RUP, che sottoscriveranno e certificheranno le rendicontazioni e i pagamenti, che i servizi sviluppati dal partner siano accuratamente definiti a livello progettuale, sia sotto l'aspetto dei relativi contenuti che sotto l'aspetto dei relativi costi, quindi altrettanto accuratamente verificati nella loro realizzazione.

È altrettanto interesse del Beneficiario e del RUP che le verifiche siano sostanziali e non formali, anche in vista di eventuali controlli sostanziali sia sulla gestione che economico-finanziari, da parte degli Organi a tal fine istituzionalmente preposti. Di qui la necessità di disporre di competenze

¹ Ad esempio, a fronte di progetto ammesso a finanziamento senza partecipazione del partner, per € 2.500.000,00, l'Ente dovrà ripresentare un programma esecutivo di importo pari a ca. € 2.526.000,00.

specifiche e adeguate, in grado di supportare le funzioni e le attività di committenza e di controllo del Beneficiario, per come previsto dall'Ordinanza n.88 PNC/2024 e dalla Convenzione.

Al fine di rafforzare le funzioni di committenza del Beneficiario, le spese tecniche, di progettazione, direzione, collaudi ecc. e per la gestione del progetto, di cui ai commi 3 e 5 dell'art.2 dell'All. 1 all'Ordinanza n.88 PNC, sono complessivamente ammissibili fino al 20% dell'importo del progetto.

7. La proposta progettuale definitiva: individuazione, articolazione e definizione dei contenuti per opere, forniture e servizi

I contenuti della proposta saranno articolati e sintetizzati per ciascuna iniziativa secondo le macrovoci riportate nel "Format Piano economico di sintesi". In particolare, per ogni iniziativa quindi per il progetto nel suo insieme, andranno compilati i prospetti relativi alle macrovoci con riferimento agli interventi in capo all'Ente, in capo al partner, se presente, e complessivi dell'iniziativa quindi del progetto nel suo insieme.

Il dettaglio di elaborazione richiesto è assimilabile al "Progetto definitivo" di cui al precedente Codice dei contratti pubblici, Dlgs.50/2016. In sostanza, per le opere e per le forniture, si richiede un livello di definizione, in particolare dei costi, non suscettibile di modifiche importanti in sede di redazione del progetto esecutivo.

Per i servizi, si richiede un livello di definizione di contenuti e costi atti a poter individuare compiutamente ed esecutivamente attività, relativi output e costi, da trasferire nel capitolato speciale prestazionale che va associato anche all'eventuale contratto di partenariato.

Analogo dettaglio si richiede per il programma di gestione che, nel caso di partenariato, costituisce componente essenziale del contratto di concessione.

Nel richiamare quanto previsto nella convenzione in merito alla proposta definitiva ed alle spese ammissibili, si ricorda, in particolare, che le spese per manifestazioni e /o eventi sono ammesse, se pertinenti e proporzionate all'investimento principale, per attività di promozione e/o prototipazione in relazione allo stesso investimento principale; analogamente, le spese per promozione e comunicazione sono ammesse solo se pertinenti e proporzionate all'investimento principale (comma 7 art.12 della Convenzione).

8. La proposta progettuale definitiva: struttura dei costi di lavori e forniture

- I costi dei lavori e delle forniture, compresi gli arredi e gli allestimenti, saranno determinati con gli usuali metodi (computo metrico estimativo), facendo riferimento a prezziari regionali o, nel caso, a quelli di regioni contermini, quindi a prezzi elementari rinvenibili presso centrali di committenza nazionali o regionali, infine, ad appropriate indagini di mercato asseverate dal progettista.
- I pagamenti (SAL) saranno effettuati facendo riferimento alle normali condizioni previste per i contratti pubblici di lavori e forniture.
- I documenti dovranno essere asseverati anche dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia.

9. Struttura dei costi dei servizi

- I costi dei servizi saranno determinati secondo l'usuale metodo del valore del servizio associato a ciascun deliverable o output, espresso anche in ore/uomo del team di lavoro, e alle relative milestones (intese come insieme di deliverable), la cui somma determina il costo complessivo del servizio, desunto da indagini di mercato facendo riferimento a standard applicabili risultanti da gare effettuate da Consip s.p.a., da centrali di committenza nazionali e regionali, ovvero da parametri ufficiali elaborati da Enti regionali dei territori interessati e/o da altre istituzioni pubbliche, ovvero a standard di mercato attestati da perizia asseverata dal progettista e dal collaudatore in corso d'opera.
- In presenza di partenariato, i parametri di riferimento del valore del servizio offerto e dei relativi deliverable devono tener conto che al partner non sono riconoscibili utili, di norma incorporati nei valori risultanti dalle indagini di mercato come sopra indicate, e delle spese generali riconosciute a parte.
- La realizzazione dei deliverable o output e relativi milestones sarà articolata in fasi, task o attività; a ciascuna fase/attività sarà associato un Team di lavoro, costituito da profili professionali previsti nel Team di sviluppo e realizzazione del servizio, che potrà pertanto variare in relazione alle diverse attività previste.
- I pagamenti (SAL) saranno effettuati in ragione del valore prestabilito del deliverable o milestone, accettato anche dal collaudatore/verificatore e consegnato nel rispetto delle tempistiche di consegna previste. Tale valore dovrà essere giustificato/verificato anche in termini di impegno del team di lavoro, espresso in ore di lavoro impiegate, valorizzate secondo i costi orari offerti o, in caso di partenariato, stabiliti dall'Ordinanza n.88 PNC/2024, il cui ammontare dovrà essere di importo non inferiore al valore prestabilito del deliverable o milestone. Ove il valore dell'impegno del team di lavoro dovesse risultare inferiore, si darà luogo ad una decurtazione di pari importo del deliverable/milestone; ove dovesse risultare superiore, non si darà luogo ad alcun aumento dell'importo del deliverable/milestone.
- I documenti dovranno essere asseverati anche dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia.

10. Contenuti della proposta progettuale definitiva

La proposta progettuale definitiva, da trasmettere entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, è costituita dai seguenti documenti:

- a) Scheda di sintesi della proposta progettuale definitiva, redatta secondo il format predisposto, sottoscritta digitalmente dal responsabile legale, dal RUP, dal tecnico progettista e, ove presente, dal partner; sarà sottoscritta anche dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia;
- b) Relazione descrittiva e analitico-estimativa per macroattività, iniziativa e per il progetto nel suo complesso; in presenza di partenariato speciale pubblico privato, la relazione conterrà anche, per ciascuna iniziativa, l'identificazione, l'analisi e la quantificazione dei servizi affidati al partner. Sarà sottoscritta digitalmente dal RUP, dal tecnico progettista incaricato, dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia e, ove presente, dal partner;

- c) In caso di presenza di più partner, relazione descrittiva e analitico -estimativa per macroattività, iniziativa e per il progetto nel suo complesso, articolata per ciascuno dei partner presenti. Sarà sottoscritta digitalmente dal RUP, dal tecnico progettista incaricato, dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia e dal partner;
- d) Computo metrico estimativo generale, articolato per macrocategorie, per iniziativa e per il progetto nel suo complesso, con distinzione degli interventi in capo all'Ente e quelli in capo all'eventuale partner, contenente anche le indicazioni e le analisi per la stima e la congruità dei costi di lavori, forniture e servizi. Sarà sottoscritto digitalmente dal RUP, dal tecnico progettista incaricato, dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia e, ove presente, dal partner;
- e) Grafici sintetici identificativi e illustrativi degli interventi previsti, sottoscritti dal RUP e dal progettista dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia e, ove presente, dal partner;
- f) Relazione illustrativa del programma di realizzazione e del relativo cronoprogramma, organizzato per macro attività, iniziative e progetto nel suo complesso; il cronoprogramma, in particolare per ciascun servizio previsto, sarà articolato in fasi, task o attività, deliverable o output, milestones, pagamenti (secondo il Format GANTT e lo Schema di capitolato tecnico speciale descrittivo e prestazionale predisposto); il cronoprogramma darà conto anche delle fasi e degli avanzamenti procedurali; la Relazione sarà sottoscritta digitalmente dal RUP, dal tecnico progettista incaricato, dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia e, ove presente, dal partner;
- g) Programma di gestione e di sostenibilità finanziaria dei servizi creati o sviluppati con il progetto, completo di analisi dettagliate su domanda, offerta, coerenza, adeguatezza e rispondenza al servizio creato, ai suoi obiettivi di risultato e all'entità dell'investimento richiesto, sostenibilità tecnica e finanziaria, e del relativo Format predisposto, sottoscritto digitalmente dal responsabile legale, dal RUP, dal tecnico progettista, dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia e, ove presente, dal partner;
- h) Capitolato tecnico speciale descrittivo e prestazionale, relativo a ciascun servizio previsto, sottoscritto digitalmente dal RUP, dal tecnico progettista, dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia e, ove presente, dal partner;
- i) Delibera di approvazione della proposta progettuale definitiva, anche da parte di ciascun altro componente in caso di aggregazione, con esplicita menzione di approvazione del piano di gestione e della responsabilità solidale da parte dell'aggregazione;
- j) Provvedimenti di nomina del RUP, del DEC, del/dei collaudatori/verificatori della conformità del servizio, del progettista, del direttore dei lavori, degli eventuali esperti per l'asseverazione della congruità dei costi da riconoscere al partner privato;
- k) Dichiarazione di coerenza e sostenibilità della gestione per almeno cinque anni dalla conclusione dell'intervento, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale dell'Ente, dal RUP, da progettista, dal collaudatore in corso d'opera preposto per materia e, ove presente, dal partner;
- l) Dichiarazione sul rispetto degli obblighi del beneficiario di cui all'art.6 e all'art.10 della convenzione, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale e dal RUP;
- m) Dichiarazione sul rispetto, nella conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato, di quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario straordinario n.30 PNC/2022,

n.88 PNC /2024 e n.102 PNC/2024, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale e dal RUP;

- n) Relazione sintetica sulla conformità del progetto al principio DNSH, sottoscritta digitalmente dal RUP, dal tecnico progettista, dal collaudatore in corso d'opera e, ove presente, dal partner;
- o) Relazione sintetica sul rispetto dei principi trasversali: contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, sottoscritta digitalmente dal RUP, dal tecnico progettista, dal collaudatore in corso d'opera e, ove presente, dal partner;
- p) Contratto di partenariato, ove già sottoscritto;
- q) Relazione sulle procedure di controllo e autocontrollo adottate e che saranno adottate, sottoscritta digitalmente dal RUP;
- r) Dichiarazioni e perizie asseverate previste e comunque necessarie;
- s) Dichiarazione del rappresentante legale e del RUP in merito all'adozione dei patti d'integrità.

In presenza di deleghe all'attuazione da parte dell'Ente capofila, la proposta dovrà essere corredata anche delle convenzioni intervenute, dei relativi atti di approvazione, dell'atto monocratico del RUP dell'Ente delegante e delle dichiarazioni dell'Ente delegato.

In considerazione della notevole eterogeneità delle proposte, eventuali aspetti, non riconducibili a quelli esaminati e considerati nei format, potranno essere oggetto di analisi e interlocuzione diretta con il Beneficiario, facendone richiesta mediante la mail dedicata alla misura, infobando-sisma-2-2@unioncamere.it, indicandone le motivazioni e i temi da trattare.

11.Spese tecniche e spese per la realizzazione di studi e per la preparazione e gestione del progetto

- a) Le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, DEC, coordinamento della sicurezza, collaudi e perizie asseverate, incentivi per funzioni tecniche, il costo dell'eventuale personale esterno specificatamente dedicato a supporto del RUP nella gestione del progetto, le spese per pubblicazione bandi di gara e per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti non possono superare complessivamente il 13% dell'importo del progetto stesso. Sulla base di una ricognizione di tali costi, in relazione alle caratteristiche del progetto, in sede di elaborazione della proposta progettuale definitiva, il Beneficiario può richiedere che tale percentuale venga aumentata fino al 17%.

Le attività di progettazione del servizio affidato, ove svolte dal partner, rientrano nei costi riconoscibili per lo sviluppo dello stesso servizio e devono essere rendicontati secondo quanto previsto dall'all.2 all'Ordinanza n. 88 PNC/2024, sempre con riferimento a parametri di mercato.

- b) Le spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e per la preparazione e per la gestione del progetto non possono superare il 3% dell'importo del progetto. Le spese per la gestione del progetto comprendono, oltre alle spese afferenti il Beneficiario, anche quelle per il personale dedicato alla gestione del progetto da parte dell'eventuale partner, con funzioni di program manager, project manager e simili, gestione cabina di regia, ecc., diverse da quelle per lo sviluppo di attività e servizi. In sede di elaborazione del programma esecutivo, il Beneficiario

può richiedere, in relazione alle caratteristiche del progetto, che tale percentuale venga aumentata fino al 6%. Tali costi possono essere rendicontati, per la parte eventualmente sostenuta prima della presentazione della domanda, per una percentuale non superiore all'1%, da giustificarsi, ove sostenuti dal partner, mediante dichiarazione del legale rappresentante attestante le sole ore di lavoro e tipologie professionali impiegate, valorizzate ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 dalla Ordinanza n.88 PNC /2024.

Le spese riconoscibili all'eventuale partner a titolo del presente punto non possono comunque superare il 2% dell'importo del progetto, in quanto riconducibili, oltre a quanto previsto nel precedente punto, alle sole attività di organizzazione e partecipazione alla cabina di regia e a limitati impegni del program manager / project manager in tale organizzazione, in quanto l'impiego di queste figure professionali rientra nei costi riconoscibili per lo sviluppo dei servizi allo stesso affidati.

12. Programma di gestione e di sostenibilità finanziaria dei servizi sviluppati

L'obbligo di gestione del servizio creato è la condizione che ha caratterizzato il Bando e che caratterizza, in particolare, il contratto di partenariato. Come si è visto, tale contratto si concretizza in una concessione, distinguendosi da un affidamento di servizi proprio per la presenza dell'obbligo di assunzione, da parte del partner, della gestione e dei relativi rischi, avendo, peraltro, l'Ordinanza 88PNC/2024 prevista una minima partecipazione del partner all'investimento.

Viene, conseguentemente, richiesta l'elaborazione di un articolato e motivato programma di gestione, che, in caso di partenariato, dovrà essere associato al relativo contratto unitamente al capitolato speciale prestazionale.

L'Ordinanza 88 PNC/2024, prevede, infatti, che *“la gestione risulti adeguata e coerente con gli obiettivi di realizzazione, di risultato e generali previsti nel progetto, assicurando la piena funzionalità, adeguatezza e rispondenza del servizio creato, anche in relazione ai relativi costi di realizzazione.”*

Il programma di gestione dovrà, pertanto, essere innanzitutto improntato ad assicurare la piena funzionalità e la rispondenza agli obiettivi del servizio creato, tenendo anche presente i costi occorsi per la realizzazione dell'investimento; dovrà, quindi, valutare con realismo i relativi costi, pervenendo ad un equilibrio di gestione garantito dagli eventuali apporti del partner, che potranno avvenire anche mediante conferimento di attività.

Il programma conterrà, infine, una parte dedicata alla formazione e al trasferimento delle competenze all'Ente o ad altro soggetto gestore, ove previsto, da realizzarsi secondo un programma di attività da sviluppare almeno nell'ultimo semestre di gestione.

Il programma di gestione dovrà essere sviluppato utilizzando anche il relativo Format Excel.

13. Proroghe

Il termine per la sottoscrizione della convenzione può essere prorogato, esclusivamente per motivi straordinari, su richiesta motivata dell'Ente, d'intesa con la Struttura commissariale, per un massimo di 90 giorni naturali e consecutivi.

Il termine di trasmissione della proposta definitiva può essere prorogato ulteriormente, rispetto ai 60 giorni previsti dalla Convenzione, su richiesta motivata dell'Ente, d'intesa con la Struttura commissariale, sulla base di una valutazione delle specificità del caso.

Le proroghe comportano l'assunzione formale, da parte del Beneficiario, della responsabilità del completamento del progetto entro il 31/12/2026.

La trasmissione del Capitolato tecnico speciale descrittivo e prestazionale, relativo ai servizi previsti, e del programma di gestione, in presenza di partenariato, può essere fatta anche in un tempo successivo all'invio della documentazione come sopra rappresentata, comunque non oltre i 30 giorni naturali e consecutivi, dall'invio del progetto definitivo, fermo restando che, dovendo essere entrambi parte integrante del contratto di partenariato, potranno essere effettuati pagamenti al partner solo per anticipazione, sulla base di un contratto con clausola risolutiva espressa in merito all'approvazione e integrazione nello stesso del suddetto capitolato tecnico speciale e del programma di gestione.

Le nomine del direttore dei lavori e del DEC potranno essere comunicate, su richiesta dell'Ente, anche successivamente e comunque prima dell'inizio delle relative attività.

14. Variazioni

Nella redazione della proposta progettuale definitiva possono essere apportate variazioni alla proposta presentata ai sensi e secondo la procedura e con le limitazioni di cui all'art.9 della Convenzione.

* * *